

INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Per una revisione del Codice penale, pene detentive effettive alla gravità dei fatti in caso di reati contro l'integrità sessuale

del 13 febbraio 2023

La notizia è di quelle che fanno scalpore. Il 13 gennaio 2023 ha avuto luogo a Lugano un processo a un uomo accusato di coazione sessuale, ripetuta; atti sessuali con fanciulli, ripetuti; sub. atti sessuali con minorenni contro remunerazione, ripetuti; pornografia; molestie sessuali e infrazione alla LStup: pena comminata 15 mesi con la condizionale. "Pena insoddisfacente", definita dallo stesso presidente della Corte, soprattutto se si pensa che il medesimo imputato era già stato condannato per truffa a tre anni sospesi (di cui 6 mesi da espiare).

Medesima pena anche per un altro imputato, che ha commesso atti sessuali ripetuti sul figlio minore e che è stato condannato il 21 gennaio 2023. Anche in questo caso la pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni.

Il 23 gennaio 2023 è stato condannato con rito abbreviato a 22 mesi - anche in questo caso sospesi con la condizionale - un 52enne del Luganese che online si fingeva un adolescente per adescare ragazze di meno di 16 anni.

A fine anno 2022 è stato rinviato a giudizio l'ex direttore di una Scuola Media per reati sessuali nei confronti di due allieve (rapporti sessuali completi con un'allieva). Pena patteggiata in rito abbreviato: 3 anni di pena detentiva, parzialmente sospesa condizionalmente per 2 anni e 6 mesi, mentre solo 6 mesi da espiare.

Anche l'ex funzionario del DSS era stato condannato in primo grado a una pena pecuniaria sospesa, poi inasprita in appello a 18 mesi sospesi con la condizionale.

Questi sono solo alcuni esempi che dimostrano come ancora oggi le sanzioni per reati sessuali anche gravi sono relativamente blande, vuoi per l'entità in quanto tale, vuoi per un'applicazione eccessivamente generosa della sospensione condizionale (totale o parziale) della pena. I reati contro l'integrità sessuale non possono essere banalizzati. Diversi esperti sono concordi nel sostenere che una violenza carnale dal profilo psicologico ha effetti devastanti. La vittima, come persona, risulta umanamente distrutta, con conseguenze molto gravi sulla sua psiche. I danni non di rado sono irreversibili e duraturi.

La possibilità di applicare una pena pecuniaria, oggi prevista dal Codice penale (sic!), evidentemente deve essere abrogata. Alla medesima stregua, la possibilità di una condizionale totale deve essere abbandonata. Alla luce della gravità dei reati è inconcepibile applicare pene unicamente simboliche, che dopo un periodo di prova, ancorché positivo, decadono. Per i casi non così gravi una pena parzialmente sospesa potrebbe avere una sua ragione: in tal caso la parte da espiare non deve essere a sua volta simbolica, ma reale, ossia di almeno la metà della pena detentiva complessiva. L'effetto di una pena da espiare di 6 mesi a fronte di uno stupro (seppur senza violenza fisica, ma con manipolazione psicologica) è eccessivamente blanda e pressoché senza nessun effetto né sul condannato né tantomeno dal profilo della prevenzione generale.

Proprio per la valenza estremamente invasiva dei reati contro l'integrità sessuale sulle vittime, si impone di correggere anche un'altra anomalia. Le pene massime oggi sono plafonate a 5 o 10 anni, anziché prevedere, come dovrebbe essere, il limite massimo ordinario di 20 anni, come per diversi altri reati. Nei casi particolarmente gravi è poi giusto dare la possibilità alle Corti giudicanti di applicare anche la pena della reclusione perpetua (come per la presa d'ostaggio; art. 185 cpv. 2 CP o i crimini contro l'umanità). Tale soppressione della comminatoria massima di pena deve applicarsi pure ai casi di pornografia ai sensi dell'art. 197 cpv. 4 CP nel caso di materiale raffigurante atti sessuali reali con minori. Questo reato, infatti è particolarmente odioso

siccome a monte dell'immagine c'è un atto sessuale con un minore, spesso in paesi esteri, dove questi bambini vengono brutalmente sfruttati per compiacere il mercato della pedopornografia.

A nostro parere, oltre alla soppressione della comminatoria massima di pena è opportuno aggiungere una minima in caso di vittime minori di 16 anni.

Per queste ragioni, si chiede al Gran Consiglio di adottare la seguente iniziativa cantonale all'indirizzo delle Camere federali:

È avviata una revisione del Codice penale relativa ai reati contro l'integrità sessuale secondo i seguenti capisaldi:

1. Soppressione delle pene pecuniarie e delle multe.
2. Soppressione della condizionale integrale.
3. Prevedere la parte da espiare della pena di almeno la metà nel caso di concessione della condizionale parziale.
4. Soppressione dei massimi specifici di pena di 5 o 10 anni (aumentando quindi la pena detentiva massima a quella generale di 20 anni).
5. Soppressione del massimo di 5 anni di pena e della possibilità di comminare una pena pecuniaria all'art. 197 cpv. 4 ultima frase CP nel caso di oggetti o di rappresentazioni che vertono su atti sessuali reali con minorenni.
6. Prevedere la pena detentiva a vita nei casi particolarmente gravi.
7. Prevedere una comminatoria di pena di almeno un anno in caso di vittime minori di 16 anni.

Fiorenzo Dadò per il Gruppo il Centro (già PPD+GG) e Sabrina Aldi per il Gruppo della Lega dei Ticinesi